



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2014

N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI); DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (AD INTEGRAZIONE DELLE ALIQUOTE DELIBERATE CON DEL. CONSIGLIO COMUNALE 29/2014)

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di AGOSTO alle ore 20:06 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 6 agosto 2014 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Braida Valter	Sindaco	Presente
Pali Carlo	Consigliere	Presente
Bogaro Anna	Consigliere	Presente
Budini Franca	Consigliere	Presente
Pitassi Allen	Consigliere	Presente
Deganutti Anita	Consigliere	Presente
Chiappo Federico	Consigliere	Presente
Di Lena Katuscia	Consigliere	Presente
Mattiazzi Ivano	Consigliere	Presente
Pizzamiglio Desana	Consigliere	Presente
Mainardis Giorgio	Consigliere	Presente
Maurig Giusto	Consigliere	Presente
Zuzzi Elena	Consigliere	Presente
Pizzamiglio Sandra	Consigliere	Assente
Ponton Ercole	Consigliere	Presente
Basso Antonino	Consigliere	Presente
Mangoni Cesare	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario - Princi d.ssa Lidia.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Valter BRAIDA nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (AD INTEGRAZIONE DELLE ALIQUOTE DELIBERATE CON DEL. CONSIGLIO COMUNALE 29/2014).***

San Giovanni al Natisone, 03 luglio 2014

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F.TO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (AD INTEGRAZIONE DELLE ALIQUOTE DELIBERATE CON DEL. CONSIGLIO COMUNALE 29/2014).***

San Giovanni al Natisone, 03 luglio 2014

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F.TO D.SSA BARBARA MOLARO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (AD INTEGRAZIONE DELLE ALIQUOTE DELIBERATE CON DEL. CONSIGLIO COMUNALE 29/2014)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) art. 14, commi 31 e 32 i quali stabiliscono che:

“31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio.(omissis)”;

DATO ATTO che:

- la Legge regionale finanziaria per il 2014 (LR 23/2013) all'art. 14 comma 14 stabilisce in via straordinaria il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 in 60 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale relativa alla determinazione del concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica demandando l'eventuale differimento di tale termine ad apposito decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali;

- con decreto 10/G/2010 del 24/6/2014 l'Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2014 al 31/08/2014, differendo conseguentemente a tale data anche il termine di approvazione di regolamenti e aliquote dei tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale dovrà approvare il regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 (proposto in deliberazione nella seduta odierna);

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/4/2014 di indirizzo circa la componente TASI della IUC;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con atto n. 29 del 12/5/2014 ha determinato le aliquote per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili fissandole a "0" (zero) per mille demandando a successivo atto deliberativo la fissazione dell'aliquota per l'abitazione principale (e pertinenze);

DATO ATTO che la deliberazione di cui sopra è stata regolarmente pubblicata sul portale del Federalismo fiscale prima del 23 maggio scorso;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23/6/2014 di indirizzo circa l'aliquota (1 per mille) e la detrazione TASI (€ 50,00) sull'abitazione principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

RILEVATO che il gettito atteso per l'anno 2014 del tributo ed iscritto in bilancio di previsione è pari ad € 80.000,00 che verrà utilizzato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune intendendosi per tali i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera cittadinanza del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che i soli costi di consumo di energia elettrica e manutenzione ordinaria del servizio di pubblica illuminazione ammontano ad € 255.000,00, cifra nettamente superiore al gettito TASI necessario all'Ente per garantire gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 consente una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 31,37%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 80.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 255.000,00
Differenza (B-A)	€ 175.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	31,37%

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

DATO ATTO che l'equiparazione ai fini IMU alle abitazioni principali dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, porterebbe gli stessi, stante l'intenzione di fissare all'1 per mille l'aliquota, all'assoggettamento a TASI, mentre gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, in quanto considerati ai fini IMU "altri immobili" e data l'aliquota zero già determinata con deliberazione di CC n. 29 del 12/5/2014 sarebbero di fatto a non essere soggetti a TASI;

RITENUTO che verrebbe a crearsi una disparità di trattamento relativamente all'imponibilità TASI di queste 2 tipologie di fabbricati (alloggi sociali e alloggi IACP non sociali) non conforme alle analoghe finalità di tutela sociale cui i fabbricati di cui trattasi rispondono;

RITENUTO di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014 relativamente alle fattispecie che seguono e nella misura seguente:

- **aliquota nella misura dell'1 per mille** per le abitazioni principali e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento per la disciplina dell'imposta unica (IUC) e dalla normativa in vigore e precisamente:
 - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **azzeramento dell'aliquota per:**
 - ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni IMU;
- **detrazione di € 50,00 per abitazione principale e pertinenze della stessa** come definite ed individuate dalla normativa IMU e da applicarsi anche sulle fattispecie assimilate per legge o regolamento IUC

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che DL 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla L. 23 giugno 2014) con l'art. 4 comma 12 modifica gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre prevedendo che *“(omissis)Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.....(omissis)”*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - **aliquota nella misura dell'1 per mille** per le abitazioni principali e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento per la disciplina dell'imposta unica (IUC) e dalla normativa in vigore e precisamente:
 - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - **azzeramento dell'aliquota per:**
 - ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- 2) DI APPROVARE altresì le seguenti **detrazioni d'imposta** per il medesimo anno 2014:

- € 50,00 da applicarsi all'abitazione principale e pertinenze della stessa come definite ed individuate dalla normativa IMU nonché sulle fattispecie assimilate per legge o regolamento IUC all'abitazione principale;
- 3) DI DARE ATTO che:
 - le aliquote TASI rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo del servizio indivisibile di pubblica illuminazione richiamato in premessa, pari al 31,37%;
 - 4) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni entro il 10 settembre prossimo;
 - 5) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
 - 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Relaziona il cons. Pitassi.

Evidenzia la novità del tributo e la scelta di applicare il livello minimo per avere un monitoraggio iniziale su cui poi riflettere per gli anni futuri.

Il cons. Ponton contesta il dato di copertura dei servizi indivisibili, 31,37%, definendolo "fasullo" perché nell'atto non sono menzionati tutti i servizi indivisibili, inoltre contesta la detrazione fissa di € 50,00 perché contro legge non tenendo conto della situazione economica dei contribuenti. Infine sull'argomento il suo gruppo ha presentato un emendamento.

Il cons. Mangoni si associa al cons. Ponton, esprime il suo voto contrario perché il regolamento è confuso e non tiene conto dei più deboli.

Anche il cons. Basso dichiara un voto contrario.

Presenti e votanti 16

A maggioranza dei consiglieri presenti, 11 voti favorevoli e 5 contrari (cons. Mangoni, Zuzzi, Ponton, Maurig, Basso)

d e l i b e r a

- **di approvare** la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione assunta a maggioranza dei consiglieri presenti, 11 voti favorevoli e 5 contrari (cons. Mangoni, Zuzzi, Ponton, Maurig, Basso),

d e l i b e r a

- **di dichiarare** il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. A) della L.R. 17 del 24/05/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Braida Valter

Il Segretario
F.to Princi d.ssa Lidia

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14/08/2014 e vi rimarrà a tutto il 29/08/2014.

San Giovanni al Natisone, li 14/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to d.ssa Elisa Nervi

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2014 al 29/08/2014.

San Giovanni al Natisone, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14/08/2014 .

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 11/08/2014

X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to d.ssa Elisa Nervi
